11C. Allegato al Regolamento di Istituto

Regolamento disciplinare

Sommario

ART. 1 – PREMESSA, pag. 2
ART. 1 BIS – PERCORSO A ORIENTAMENTO RIPARATIVO, pag. 2
ART. 2 – INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI PER LA SCUOLA PRIMARIA, pag. 3
ART. 3 – INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, pag. 4

1. INFRAZIONI DI NATURA DIDATTICO-DISCIPLINARE
2. INFRAZIONI E/O I REATI CHE VIOLANO LA DIGNITÁ E IL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA (assumere comportamenti lesivi delle persone)
3. LE INFRAZIONI CHE COMPORTANO IL DANNEGGIAMENTO DI STRUTTURE, ARREDI e/o OGGETTI
4. LE INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI PRIVACY (UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI).
5. LE INFRAZIONI CHE CONSISTONO NEL FURTO
6. LE INFRAZIONI E/O I REATI CHE COMPORTANO LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI SOSTANZE STUPEFACENTI: SPACCIO E/O CONSUMO DISOSTANZE STUPEFACENTI
7. VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA
8. INFRAZIONI E/O I REATI CHE VIOLANO LA DIGNITÁ E IL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA (assumere comportamenti lesivi delle persone) – cyberbullismo

ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI E LORO CORRELAZIONE CON LE INFRANZIONI E IL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO, pag. 22
ART. 5 – FINALITÁ DELLE SANZIONI E RIPARAZIONE DEL DANNO, pag. 23
ART. 6 – ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI, pag. 24
ART. 7A – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, pag. 24
ART. 7B - FASI E ATTORI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, pag. 24
ART. 8A – IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA, pag. 24
ART. 8B - SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA, pag. 25
ART. 9 – PROCEDURE DI ELABORAZIONE CONDIVISA E SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ, pag. 25
ART. 10 – DISPOSIZIONE FINALE, pag. 26
NOTE, pag. 26

ART. 1- PREMESSA

Giova premettere che l'obiettivo delle norme di questo regolamento non è *tout court* la previsione di un sistema sanzionatorio, ma piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove ogni parte si impegna ad assumersi impegni e responsabilità ben precisi.

L'intervento educativo si avvale anche di strumenti riparativi. "*La giustizia riparativa è un approccio finalizzato a far fronte al danno o al rischio di danno coinvolgendo tutte le parti che ne sono coinvolte, al fine di giungere ad una comprensione condivisa di quanto accaduto e ad un accordo su come il danno o il comportamento che lo ha provocato possono essere riparati e il sentimento di giustizia ripristinato*"[1]

Considerato allora che la materia è stata oggetto di più di un approfondimento ministeriale e che la *ratio* della disciplina in esame è quella di offrire alla scuola strumenti concreti, per far comprendere ai giovani il profondo disvalore sociale di comportamenti agiti o assistiti, come:

- atti o comportamenti aggressivi, violenti o di sopraffazione
- aggressioni verbali in presenza o in ambiente virtuale
- mancanza di rispetto

e considerato, infine, che l'inasprimento delle sanzioni per fatti gravi o gravissimi si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale, si rammenta quanto segue.

ART. 1 BIS – PERCORSO A ORIENTAMENTO RIPARATIVO

Nella colonna 1 delle tabelle seguenti "*Infrazioni disciplinari sanzionabili*" sono indicate con asterisco (*) le infrazioni sulle quali si prevede la possibilità di applicare procedure di tipo riparativo. Nel caso in cui un alunno o gruppo di alunni incorra in una di queste infrazioni, può essere intrapreso questo percorso a orientamento riparativo:

1. Il Dirigente Scolastico o una figura educativa incaricata ascolta l'alunno autore del fatto, ricostruisce i fatti e chiede le motivazioni del comportamento scorretto. Il Dirigente ascolta anche la vittima e ogni eventuale testimone del fatto. Questa comunicazione può essere sostenuta anche dal docente di classe.
2. Un docente di classe competente predispone, entro il giorno successivo e comunque entro il consiglio disciplinare, un *circle-time* per il gruppo di pari coinvolto, allo scopo di dare voce alla vittima, alla classe e all'autore dell'infrazione.
3. Allo stesso viene proposto di costruire insieme al docente un percorso riparativo coerente con il danno arrecato e finalizzato all'acquisizione di responsabilità e a ristabilire una relazione con la vittima e con il gruppo dei pari. Il percorso viene poi portato al C.d.Cl., che potrà avvalorarlo come sanzione riparativa.
4. In caso di parere positivo del C.d.Cl. vengono individuati i docenti che organizzano le attività, anche di gruppo, per facilitare il percorso riparativo, ad esempio con l'utilizzo di storie riparative.
5. Entro i tempi contrattati con lo studente, il primo C.d.Cl. utile e il gruppo di pari coinvolto – compresa la vittima – verifica l'avvenuta riparazione del danno, dell'offesa.
6. L'intero percorso riparativo e la sua incidenza nella vita del gruppo di pari coinvolto saranno valutati a fine anno.

A supporto dei percorsi a orientamento riparativo sono allegate al presente Regolamento le schede "Le domande riparative", "I *circle-time* riparativi" e "Le letture riparative", tratte dal "Kit per la diffusione di un approccio riparativo alla gestione dei conflitti a scuola" (Progetto COn-Tatto per una scuola gentile ed esigente – 2017/20).

[1] EFRJ, 2018.

ART. 2 – INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI PER LA SCUOLA PRIMARIA

	INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI	GRAVITÁ DELLE MANCANZE	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
1	Ritardi frequenti	Lieve	Richiamo scritto sul diario	• Docente
			Nota disciplinare sul registro elettronico	• Team docenti
2	Assenze frequenti/ immotivate	Grave	- Comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera - Accertamento telefonico da parte della scuola - Richiamo ufficiale scritto dal Dirigente scolastico - Convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico - Segnalazione ai Servizi sociali	• Dirigente scolastico
3	Mancato rispetto degli impegni richiesti: portare il materiale, restituire le verifiche, firme	Lieve	- Richiamo verbale - Eventuale annotazione sul diario - Richiamo scritto sul diario - Nota disciplinare sul registro elettronico	• Singolo docente / team
		Grave, se ripetuto	- Colloquio con la famiglia	• Team docenti
(*) 4	Comportamenti pericolosi per sé e per gli altri	Gravi	- Colloquio con alunno/i - Intervento educativo: discussione in classe - Richiamo scritto sul diario	• Team docenti
(*) 5	Aggressività fisica nei confronti delle persone	Grave	- Colloquio con alunno/i - Intervento educativo: discussione in classe ed eventuale osservazione psicologo A.S.C.I. se autorizzata dalla famiglia	• Team docenti
(*) 6	Discriminazioni di varia natura anche tramite apparecchiature elettroniche	Grave	- Colloquio con alunno/i - Intervento educativo: discussione in classe ed eventuale osservazione psicologo A.S.C.I. se autorizzata dalla famiglia	• Team docenti
(*) 7	Insulti, minacce, ricatti	Molto grave	- Colloquio con la famiglia - Richiamo ufficiale scritto del Dirigente scolastico - provvedimento sospensivo delle attività ricreative - Convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico	• Dirigente scolastico
(*) 8	Accertata sottrazione di materiale, oggetti personali	Grave	- Colloquio con alunno/i - Intervento educativo: discussione in classe	• Team docenti
		Molto grave se ripetuto	- Eventuale colloquio con famiglia, singolo docente/team e Dirigente scolastico per restituzione e/o	• Dirigente scolastico

			individuare le possibili forme di risarcimento - Richiamo ufficiale scritto del Dirigente scolastico con richiesta risarcimento danni - Provvedimento sospensivo dalle attività ricreative	
(*) 9	Danni a strutture	Grave	- Richiamo scritto sul diario - Nota disciplinare sul registro elettronico - Colloquio con alunno/i - Intervento educativo: discussione in classe	• Team docenti
		Molto grave se ripetuto	- Colloquio famiglia, docenti e Dirigente scolastico per le possibili forme di risarcimento - Richiamo ufficiale scritto del Dirigente scolastico con richiesta di risarcimento danni - Provvedimento sospensivo dalle attività ricreative	• Singolo docente/team • Dirigente scolastico
10	Utilizzo cellulari, apparecchi audio, macchine fotografiche, videocamere e ogni genere di apparecchiatura digitale non consentita, dal docente, durante le lezioni e le visite di istruzione	Grave	- Ritiro dell'oggetto - Comunicazione alla famiglia sul diario - Nota disciplinare sul registro elettronico	• Team docenti

ART. 3 – INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento, che viene formulata con voto numerico come previsto dalla Legge 1° ottobre 2024, n. 150.

I consigli di classe valutano il comportamento secondo questi indicatori:

- AUTONOMIA, RESPONSABILITÀ E ORGANIZZAZIONE
- PARTECIPAZIONE E IMPEGNO (INCLUSO FREQUENZA SCOLASTICA)
- RELAZIONE (RISPETTO DEI COMPAGNI E ADULTI), SOCIALIZZAZIONE E COLLABORAZIONE
- CONOSCENZA, CONDIVISIONE E RISPETTO DELLE REGOLE, CURA DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI

(**) Laddove il Consigli di Classe preveda l'allontanamento dell'alunno dalla classe, si deve attenere a queste indicazioni della Legge n.150: "1) **Allontanamento fino a due giorni**: in questi casi, lo studente o la studentessa deve essere coinvolto/a in **attività di riflessione e approfondimento sulle conseguenze del comportamento che ha portato al provvedimento disciplinare**. 2) **Allontanamento**

superiore a due giorni: lo studente o la studentessa deve svolgere **attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con la scuola**, individuate tramite elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tali attività, se approvate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro a scuola, secondo criteri di temporaneità, gradualità e proporzionalità."

⇒ Per le infrazioni contrassegnate da (*) si prevede la possibilità di **applicare procedure di tipo riparativo**.

1. INFRAZIONI DI NATURA DIDATTICO-DISCIPLINARE				
INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI		**GRAVITÁ DELLE MANCANZE**	**SANZIONI**	**ORGANI COMPETENTI**
1.A	Assenze frequenti e/o non motivate, soprattutto se reiterate e in occasione di verifiche	Media	Nota sul libretto personale e sul registro *online* con comunicazione al Dirigente e convocazione dei genitori. Se i genitori non risponderanno alla convocazione, richiedendo un colloquio con il coordinatore di classe, sarà applicato il provvedimento relativo alle mancanze gravi.	• Docenti • Dirigente Scolastico
1.B	Entrate in ritardo e/o uscite in anticipo senza validi motivi	Lieve	Richiamo orale. Nota sul libretto personale, da parte dell'insegnante che ha rilevato la mancanza.	• Docente
2.A	Allontanarsi dall'istituto senza autorizzazione	Grave	Nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori e del Consiglio di Classe che delibererà in merito al provvedimento ed alle modalità d'intervento. L'insegnante interessato sarà tenuto a prendere parte alle fasi del provvedimento disciplinare anche se non facente parte del Consiglio di Classe senza diritto di voto.	• Docente • Consiglio di Classe • Dirigente Scolastico
3.A	Non svolgere ingiustificatamente il lavoro domestico	Medio se frequente	Nota sul libretto personale, nota sul registro di classe con comunicazione al Dirigente e convocazione dei genitori. L'alunno non sarà riammesso alle lezioni se i genitori non risponderanno alla convocazione, richiedendo un colloquio con il coordinatore di classe. In tal caso sarà applicato il provvedimento relativo alle mancanze gravi.	• Docente • Dirigente Scolastico
4.A	Non riconsegnare o riconsegnare con ricorrente e/o sistematico ritardo le verifiche scritte	Medio	Nota sul libretto personale, sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente e convocazione dei genitori da parte dell'insegnante che ha rilevato la mancanza. L'alunno non sarà riammesso alle lezioni	• Docente • Dirigente Scolastico

			se i genitori non risponderanno alla convocazione, richiedendo un colloquio con il coordinatore di classe. In tal caso sarà applicato il provvedimento relativo alle mancanze gravi.	
4.B	Manipolare le verifiche per aumentare la votazione, correggere voti assegnati dai docenti, falsificare la firma dei genitori	Grave		• Docente • Dirigente Scolastico
5.A (*)	Tenere un comportamento scorretto durante le lezioni, le verifiche scritte e/o orali e/o le attività di laboratorio	Medio Grave se reiterato	Nota sul libretto personale, sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente e convocazione dei genitori da parte dell'insegnante che ha rilevato la mancanza. Se il comportamento impedisce il regolare svolgimento delle lezioni l'alunno non sarà riammesso alle lezioni se i genitori non risponderanno alla convocazione, richiedendo un colloquio con il coordinatore di classe. In tal caso sarà applicato il provvedimento relativo alle mancanze gravi.	• Docente • Dirigente Scolastico
6.A (*)	Rifiutarsi di osservare le disposizioni degli accompagnatori nei viaggi di istruzione, durante le visite guidate o in occasione di attività extrascolastiche	Grave o Molto grave in base alla tipologia ed alla reiterazio-ne dell'infra-zione	Nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente, convocazione dei genitori e del Consiglio di Classe che delibererà in merito al provvedimento ed alle modalità d'intervento. L'insegnante interessato sarà tenuto a prendere parte alle fasi del provvedimento disciplinare anche se non facente parte del Consiglio di Classe senza diritto di voto. Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da uno a quindici giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. allontanamento dalla classe: il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione della scuola in attività a favore delle persone danneggiate, della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte), percorsi a orientamento riparativo. Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta	• Docente • Consiglio di Classe • Dirigente Scolastico

			la mattinata) o in modo frazionato (allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili; 2. allontanamento dalla comunità scolastica: per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia.	
7.A	Abbigliamento inadeguato al contesto scolastico durante le lezioni	Lieve Media, se reiterata	Richiamo orale. Nota sul libretto personale, da parte dell'insegnante che ha rilevato la mancanza. All'alunno verrà fornita una maglietta decorosa che dovrà riportare pulita a scuola. Nota sul libretto personale, nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente e convocazione dei genitori da parte dell'insegnante che ha rilevato la mancanza. L'alunno non sarà riammesso alle lezioni se i genitori non risponderanno alla convocazione, richiedendo un colloquio con il coordinatore di classe. In tal caso sarà applicato il provvedimento relativo alle mancanze gravi.	• Docente • Dirigente Scolastico
8. A	Nella Didattica Digitale Integrata, diffusione di immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni; disturbo dello svolgimento delle stesse; utilizzo gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.	Grave o Molto Grave in base alla tipologia e alla reiterazione dell'infrazione	Nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente, convocazione dei genitori e del Consiglio di Classe che delibererà in merito al provvedimento ed alle modalità d'intervento. L'insegnante interessato sarà tenuto a prendere parte alle fasi del provvedimento disciplinare anche se non facente parte del Consiglio di Classe senza diritto di voto. Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da uno a quindici giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. allontanamento dalla classe: il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione della scuola in attività a favore delle persone danneggiate, della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte), percorsi a orientamento riparativo. Tali attività,	• Docente • Consiglio di Classe • Dirigente Scolastico

			che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato (allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili; 2. allontanamento dalla comunità scolastica: per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia.	
2. INFRAZIONI E/O I REATI CHE VIOLANO LA DIGNITÁ E IL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA (assumere comportamenti lesivi delle persone)				
INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI		**GRAVITÁ DELLE MANCANZE**	**SANZIONI**	**ORGANI COMPETENTI**
1.A (*)	Ingiuriare o diffamare i compagni e/o il personale e/o chiunque sia presente, a diverso titolo, a scuola o durante le attività extrascolastiche e/o le uscite	Grave	Nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori e del Consiglio di Classe che delibererà in merito al provvedimento ed alle modalità d'intervento. L'insegnante interessato sarà comunque tenuto a prendere parte alle fasi del provvedimento disciplinare anche se non facente parte del Consiglio di Classe senza diritto di voto.	• Docente • Consiglio di Classe • Dirigente Scolastico
		Molto grave, se reiterata	Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. allontanamento dalla classe: il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione della scuola in attività a favore delle persone danneggiate, della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte), percorsi a orientamento riparativo. Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che	

			dovranno rendersi disponibili; 2. allontanamento dalla comunità scolastica: per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia.	
2.A (*)	Manifestare atteggiamenti ed espressioni verbali volgari e /o che manchino di rispetto a religioni, culture, caratteristiche etniche o individuali di docenti, compagni e personale interno ed esterno alla scuola e/o chiunque sia presente, a diverso titolo, a scuola o durante le attività extrascolastiche e/o le uscite	Grave Molto grave, se reiterata	Nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori e del Consiglio di Classe che delibererà in merito al provvedimento ed alle modalità d'intervento. L'insegnante interessato sarà comunque tenuto a prendere parte alle fasi del provvedimento disciplinare anche se non facente parte del Consiglio di Classe senza diritto di voto. Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. allontanamento dalla classe: il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione della scuola in attività a favore delle persone danneggiate, della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte), percorsi a orientamento riparativo. Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato (allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili; 2. allontanamento dalla comunità scolastica: per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia.	• Docente • Consiglio di Classe • Dirigente Scolastico
3.A (*)	Violenza privata, minaccia e percosse.	Molto grave	Nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori e del Consiglio di Classe che delibererà in merito al provvedimento ed alle	• Docente • Consiglio di Classe • Dirigente Scolastico

			modalità d'intervento. L'insegnante interessato sarà comunque tenuto a prendere parte alle fasi del provvedimento disciplinare anche se non facente parte del Consiglio di Classe senza diritto di voto. Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. allontanamento dalla classe: il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione della scuola in attività a favore delle persone danneggiate, della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte), percorsi a orientamento riparativo. Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato (allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili; 2. allontanamento dalla comunità scolastica: per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia. Nel caso il C.d.I. decida per la sospensione superiore a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: vedi punti 1 e 2 mancanza grave con la seguente postilla: "Nel periodo di allontanamento, la scuola promuoverà, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro, se possibile, nella comunità scolastica".	
3. LE INFRAZIONI CHE COMPORTANO IL DANNEGGIAMENTO DI STRUTTURE, ARREDI e/o OGGETTI				
INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI		**GRAVITÁ DELLE MANCANZE**	**SANZIONI**	**ORGANI COMPETENTI**

1.A	Mancanza di rispetto per l'ambiente e le cose: danneggiare	Lieve, se occasionale	Richiamo orale. Nota sul libretto personale, da parte dell'insegnante che ha rilevato la mancanza.	• Docente
1.B	Mancanza di rispetto per l'ambiente e le cose: danneggiare	Media, se reiterata	Nota sul libretto personale, nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori da parte dell'insegnante che ha rilevato la mancanza. L'alunno non sarà riammesso alle lezioni se i genitori non risponderanno alla convocazione, richiedendo un colloquio con il coordinatore di classe. In tal caso sarà applicato il provvedimento relativo alle mancanze gravi. Risarcimento economico.	• Docente • Dirigente Scolastico

4. LE INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI PRIVACY (UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI).

La **diffusione** di contenuti è sempre **subordinata** al consenso da parte delle persone ritratte/riprese.

La Nota Ministeriale n° 5274 dell'11 luglio 2024 prevede **il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le attività didattiche.**

INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI	GRAVITÁ DELLE MANCANZE	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
1A. Utilizzo durante le lezioni, le attività didattiche e progettuali, ivi comprese le visite e i viaggi d'istruzione del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. 1B. Acquisizione e/o divulgazione di immagini, filmati e registrazioni vocali, che ritraggano alunni e personale scolastico	Grave/Gravis-simo in base al comporta-mento reiterato e al contenuto divulgato.	Nota disciplinare sul libretto personale. Nota successiva anche sul registro di classe, dopo l'iniziale richiamo orale da parte del docente del Consiglio di classe. Il telefono sarà ritirato dal docente e consegnato al Dirigente o a un suo collaboratore, per la restituzione entro il termine della medesima giornata scolastica ad un genitore, convocato per vie brevi. Nei casi di utilizzo improprio del cellulare, con diffusione d'informazioni e/o immagini per o senza il consenso degli interessati o di chi ne esercita la potestà. (**) -Allontanamento da 1 o 2 giorni (per prima infrazione e diffusione di contenuto grave). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento Nota disciplinare. -Allontanamento da 3 a 15 giorni (per	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.

senza il loro consenso e. nel caso dei minori, di chi ne esercita la potestà genitoriale		comportamento reiterato e diffusione di contenuti gravissimi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	
2A (*) Utilizzo non autorizzato degli oggetti specificati prima durante le verifiche scritte e/o orali e quando si ha lesione della riservatezza e dignità delle persone	Gravissima	Ritiro dell'oggetto e della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. Nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente scolastico e convocazione straordinaria del Consiglio di classe che delibererà in merito al provvedimento ed alle modalità d'intervento. L'insegnante interessato sarà comunque tenuto a prendere parte alle fasi del provvedimento disciplinare. Nel caso il C.d.I. decida per la sospensione superiore a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: vedi punti 1 e 2 mancanza grave con la seguente postilla: "Nel periodo di allontanamento, la scuola promuoverà, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro, se possibile, nella comunità scolastica".	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe

5. LE INFRAZIONI CHE CONSISTONO NEL FURTO				
INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI		**GRAVITÁ DELLE MANCANZE**	**SANZIONI**	**ORGANI COMPETENTI**
1.A	Accertata sottrazione di materiali, oggetti personali	Grave Molto grave, se reiterata	Nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente scolastico e convocazione straordinaria del Consiglio di classe che delibererà in merito al provvedimento ed alle modalità d'intervento. L'insegnante interessato sarà comunque tenuto a prendere parte alle fasi del provvedimento disciplinare. Nel caso il C.d.I. decida per la sospensione superiore a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: vedi punti 1 e 2 mancanza grave con la seguente postilla: "Nel periodo di allontanamento, la scuola promuoverà, in coordinamento con la famiglia e, ove	• Docente • Consiglio di classe • Dirigente scolastico • Consiglio d'Istituto

			necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro, se possibile, nella comunità scolastica".	
6. LE INFRAZIONI E/O I REATI CHE COMPORTANO LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI SOSTANZE STUPEFACENTI: SPACCIO E/O CONSUMO DI SOSTANZE STUPEFACENTI				
INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI		**GRAVITÁ DELLE MANCANZE**	**SANZIONI**	**ORGANI COMPETENTI**
1.A	Costituiscono attenuanti le situazioni occasionali e/o le circostanze fortuite	Grave	Nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente e convocazione straordinaria del Consiglio di Classe che delibererà in merito al provvedimento ed alle modalità d'intervento. Denuncia alle autorità competenti.	• Docente • Consiglio di classe • Dirigente scolastico
2.A (*)	Costituiscono aggravanti la recidività e reiterazione, le infrazioni di tipo collettivo e (*) quelle che comportano pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività scolastica	Molto grave	Nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente scolastico e convocazione straordinaria del Consiglio di classe e d'Istituto che delibererà in merito al provvedimento ed alle modalità d'intervento. L'insegnante interessato sarà comunque tenuto a prendere parte alle fasi del provvedimento disciplinare. Nel caso il C.d.I. decida per la sospensione superiore a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: vedi punti 1 e 2 mancanza grave con la seguente postilla: "Nel periodo di allontanamento, la scuola promuoverà, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro, se possibile, nella comunità scolastica". Denuncia alle autorità competenti. Denuncia alle autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art.361 c.p.	• Docente • Consiglio di classe • Dirigente scolastico • Consiglio di Istituto
7. VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA				
1.A (*)			Nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente scolastico e convocazione straordinaria del Consiglio di classe che delibererà in merito al provvedimento ed alle modalità d'intervento. L'insegnante interessato sarà comunque tenuto a prendere parte alle fasi del provvedimento disciplinare senza diritto di voto.	• Docente • Consiglio di classe • Dirigente scolastico • Consiglio di Istituto

	Attiva impropriamente ed intenzionalmente i sistemi di sicurezza	Molto grave	Nel caso il C.d.I. decida per la sospensione superiore a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: vedi punti 1 e 2 mancanza grave con la seguente postilla: "Nel periodo di allontanamento, la scuola promuoverà, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i Servizi sociali, un percorso di recupero educativo finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro, se possibile, nella comunità.	
1.B	Durante l'emergenza sanitaria, non rispetta puntualmente tutte le norme previste dal *Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV2 dell'Istituto.*	Lieve o Grave in base alla tipologia e alla reiterazio-ne dell'infra-zione	Richiamo orale. Nota sul libretto personale, da parte dell'insegnante che ha rilevato la mancanza. Nota sul registro di classe con comunicazione immediata al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori e del Consiglio di Classe che delibererà in merito al provvedimento ed alle modalità d'intervento. L'insegnante interessato sarà comunque tenuto a prendere parte alle fasi del provvedimento disciplinare anche se non facente parte del Consiglio di Classe senza diritto di voto.	• Docente • Consiglio di classe • Dirigente scolastico

8. INFRAZIONI E/O I REATI CHE VIOLANO LA DIGNITÁ E IL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA (assumere comportamenti lesivi delle persone) – cyberbullismo.

Casi di cyberbullismo: i consigli di classe saranno convocati per discutere le sanzioni delle infrazioni della tabella seguente qualora le infrazioni o siano accadute direttamente a scuola o abbiano ricadute gravi nella vita scolastica e nelle relazioni tra compagni e con i docenti.

INFRAZIONI	**SANZIONI PER PRIMA INFRAZIONE**	**SANZIONI PER GRAVI INFRAZIONI REITERATE**	**PROCEDURA**	**SOGGETTO - ORGANO COMPETENTE A COMMINARLE**

Violenza fisica, psicologica o intimidazione	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 o 2 giorni (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento da 3 a 15 giorni (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota sul registro di classe il giorno stesso, con comunicazione immediata al Dirigente scolastico o suo delegato. (**) Nel caso in cui il C.d.c. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. Allontanamento dalla classe (*): il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione dalla scuola in attività a favore della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte). Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica (*): per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg. Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
Atteggiamento con l'obbiettivo di arrecare danno alla persona (denigrazione, offese) Ingiuriare o diffamare verbalmente e/o attraverso social network o strumenti di natura digitale, alunni e/o il personale scolastico e/o chiunque sia presente, a diverso titolo, a	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 o 2 giorni (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento da 3 a 15 giorni (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota sul registro di classe il giorno stesso, con comunicazione immediata al Dirigente scolastico o suo delegato. (**) Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. Allontanamento dalla classe (*): il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione dalla scuola in attività a favore della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte). Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato allontanamento in	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg. Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.

scuola e/o durante le attività extrascolasti-che e/o le uscite.			determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica (*): per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	
Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima.	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 o 2 giorni (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento da 3 a 15 giorni (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. Allontanamento dalla classe (*): il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione dalla scuola in attività a favore della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte). Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica (*): per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg. Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 o 2 giorni (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento da 3 a 15 giorni (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota sul registro di classe il giorno stesso, con comunicazione immediata al Dirigente scolastico o suo delegato. (**) Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. Allontanamento dalla classe (*): il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione dalla scuola in attività a favore della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali,	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg. Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.

			pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte). Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica (*): per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	
Harrassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi, che manchino di rispetto a religioni, culture, caratteristiche etniche, di genere, di docenti, compagni e personale interno ed esterno alla scuola e/o chiunque sia presente, a diverso titolo, a scuola o durante le attività extrascolastiche e/o le uscite.	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 o 2 giorni (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento da 3 a 15 giorni (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota sul registro di classe il giorno stesso, con comunicazione immediata al Dirigente scolastico o suo delegato. (**) Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. Allontanamento dalla classe (*): il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione dalla scuola in attività a favore della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte). Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica (*): per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg. Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 o 2 giorni (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento da 3 a 15 giorni (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota sul registro di classe il giorno stesso, con comunicazione immediata al Dirigente scolastico o suo delegato. (**) Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. Allontanamento dalla classe (*): il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione dalla scuola in attività a favore della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte). Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica (*): per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg. Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, che manchino di rispetto a religioni, culture,	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 o 2 giorni (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento da 3 a 15 giorni (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota sul registro di classe il giorno stesso, con comunicazione immediata al Dirigente scolastico o suo delegato. (**) Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. Allontanamento dalla classe (*): il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione dalla scuola in attività a favore della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte). Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato allontanamento in	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg. Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.

caratteristiche etniche, di genere, di docenti, compagni e personale interno ed esterno alla scuola e/o chiunque sia presente, a diverso titolo, a scuola o durante le attività extrascolastiche e/o le uscite.			determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica (*): per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	
Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. gravità del reato).	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 o 2 giorni (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento da 3 a 15 giorni (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nel Nota sul registro di classe il giorno stesso, con comunicazione immediata al Dirigente scolastico o suo delegato. (**) Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. Allontanamento dalla classe (*): il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione dalla scuola in attività a favore della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte). Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica (*): per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg. Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 o 2 giorni (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento da 3 a 15 giorni (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota sul registro di classe il giorno stesso, con comunicazione immediata al Dirigente scolastico o suo delegato. (**) Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. Allontanamento dalla classe (*): il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione dalla scuola in attività a favore della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte). Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica (*): per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 o 2 giorni (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento da 3 a 15 giorni (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota sul registro di classe il giorno stesso, con comunicazione immediata al Dirigente scolastico o suo delegato. (**) Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. Allontanamento dalla classe (*): il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione dalla scuola in attività a favore della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte). Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato allontanamento in	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg. Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.

			determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica (*): per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	
Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 o 2 giorni (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento da 3 a 15 giorni (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota sul registro di classe il giorno stesso, con comunicazione immediata al Dirigente scolastico o suo delegato. (**) Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. Allontanamento dalla classe (*): il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione dalla scuola in attività a favore della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte). Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica (*): per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.

Complicità. Maggioranza silenziosa: comportamenti omertosi, omissione di soccorso e di denunce, comportamenti denigratori	Nota disciplinare. Allontanamento da 1 o 2 giorni (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento da 3 a 15 giorni (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota sul registro di classe il giorno stesso, con comunicazione immediata al Dirigente scolastico o suo delegato. (**) Nel caso in cui il C.d.C. decida per la sospensione da 1 a 15 giorni, i provvedimenti potranno essere: 1. Allontanamento dalla classe (*): il C.d.c. dovrà prevedere la possibilità di convertire la sospensione dalla scuola in attività a favore della comunità scolastica o di sé stesso. Per esempio riordino aule speciali, pulizia locali scolastici, attività didattiche mirate alla riflessione sul comportamento (ed. civica) o al recupero di abilità (esercizi o letture con eventuali relazioni scritte). Tali attività, che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla classe, saranno effettuate o in modo continuativo (tutta la mattinata) o in modo frazionato allontanamento in determinate ore per più giorni). La sorveglianza dovrà essere effettuata dagli insegnanti del C.d.C. che dovranno rendersi disponibili. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica (*): per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento, la scuola (coordinatore) manterrà un contatto con la famiglia. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI E LORO CORRELAZIONE CON LE INFRAZIONI E IL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO

Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità e una loro correlazione con le infrazioni di cui al precedente articolo e con il voto di condotta.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (rimproveri verbali e/o scritti/sospensione con obbligo di frequenza): si tratta di sanzioni individuate in relazione alle mancanze didattico-disciplinari e adottate dal docente, dal Consiglio di Classe e dal Dirigente.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni: tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni: le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e

il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico: l'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi: nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente e previa informativa e confronto con la famiglia.

ART. 5 - FINALITÁ DELLE SANZIONI E RIPARAZIONE DEL DANNO

FINALITÁ DELLE SANZIONI

La finalità delle sanzioni, proporzionalmente alla loro gravità e in un'ottica riparativa, consiste:

- nel rafforzamento del senso di corresponsabilità di tutte le persone coinvolte;
- nel ripristino delle relazioni all'interno della comunità scolastica;
- nel recupero per una inclusione graduale, attiva e partecipata nella comunità scolastica;
- nella gestione dei conflitti. A tal fine i docenti si impegnano a verificare il proprio ruolo/la propria posizione nel conflitto e ad adottare forme di accompagnamento alla eventuale sanzione, efficaci per migliorare il clima di classe.

Il Consiglio di Classe valuta il comportamento di ogni ragazzo in modo personalizzato poiché la scelta della sanzione è di tipo educativo: funzionale a ciò che è più utile per quel ragazzo per sviluppare il senso di responsabilità e integrarsi al meglio nella vita della classe.

Allo studente può sempre essere offerta, da parte dell'organo competente all'irrogazione, l'opportunità di convertire e/o integrare la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica in attività, educative e didattiche, che, svolte con i propri insegnanti, favoriscano il ripristino di relazioni rispettose dei ruoli e delle regole comuni.

RIPARAZIONE DEL DANNO

I comportamenti scorretti causano alcuni tipi di danno:

- materiale
- fisico
- morale, negli affetti e nella fiducia
- nelle relazioni sociali

La riparazione del danno materiale consiste nel risarcimento o nel ripristino da parte del responsabile o dei responsabili, nel caso siano individuati con certezza.
Il recupero dei danni materiali – nel caso di soggetti rimasti ignoti ma individuati, oltre ogni ragionevole dubbio, come alunni dell'Istituto – avverrà mediante pagamento di un contributo da parte di tutti gli alunni dell'Istituto oppure, in base al luogo ed alle modalità del verificarsi dell'evento dannoso, solo da parte degli alunni di una classe, di un corridoio, di un piano o di una sede.
Il Consiglio di Istituto è indicato come organo competente alla definizione dell'entità della sanzione pecuniaria o del contributo.
Il danno morale e nelle relazioni sociali può essere ripristinato con l'utilizzo di strumenti di giustizia riparativa.
Il Consiglio di Classe è indicato come organo competente.

ART. 6 - ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Secondo le distinzioni opportunamente segnalate all'art. 4, sono competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari:

- il singolo Docente;
- il Dirigente Scolastico;
- il Consiglio di classe;
- la Commissione d'esame per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, applicabili anche ai candidati esterni;
- il Consiglio d'Istituto.

ART. 7A - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L'infrazione disciplinare viene registrata sul Registro elettronico di Classe. Ogni sanzione disciplinare (superiore al rimprovero verbale) viene irrogata con un documento scritto, che contiene le motivazioni della sanzione stessa. Tale documento viene inviato tempestivamente alle famiglie e viene inserito nel fascicolo personale dello studente; la sanzione deve essere irrogata entro 10 giorni dal verificarsi dell'infrazione, se la sanzione è di competenza del Dirigente Scolastico, entro 30 giorni se di competenza del Consiglio d'Istituto.

ART. 7B - FASI E ATTORI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il docente che riscontra l'infrazione la annota nel registro elettronico il giorno stesso, come prima comunicazione alla famiglia.
2. Il dirigente scolastico, suo delegato, ascolta l'alunno e altri eventuali alunni coinvolti, che hanno commesso l'infrazione.
3. Il coordinatore di classe, o altro docente, informa il genitore con chiamata telefonica.
4. Il dirigente scolastico convoca il Consiglio di Classe, qualora sia previsto, al quale partecipano nella prima parte i genitori dell'alunno, mentre nella seconda parte solo i docenti assumono il provvedimento disciplinare.
5. Il coordinatore di classe consegna il provvedimento stabilito alla famiglia.
6. L'insegnante interessato sarà comunque tenuto a prendere parte alle fasi del provvedimento disciplinare anche se non facente parte del Consiglio di Classe senza diritto di voto.

ART. 8A - IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Le sanzioni, in quanto atti amministrativi, possono essere impugnate dagli alunni o dai loro genitori. Entro

15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione genitori e studenti possono fare ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto, che si deve esprimere nei successivi 10 giorni. Avverso le deliberazioni dell'Organo di Garanzia di Istituto si può ricorrere all'Organo di Garanzia Regionale.
Il ricorso è proposto in forma scritta e depositato nell'ufficio di segreteria della scuola.
L'Organo di Garanzia di Istituto decide, su richiesta della famiglia o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. L'organo di garanzia dell'Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico, si compone di un docente, di due genitori (designati ognuno dalla propria componente in seno al Consiglio d'Istituto, ma non appartenente al Consiglio stesso). Il Consiglio nomina altresì un membro supplente per ognuna delle componenti summenzionate, che subentra temporaneamente in caso di incompatibilità dell'effettivo o stabilmente in caso di dimissioni o di indisposizione dello stesso. Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono valide qualora alla seduta partecipino tutti i membri. L'astensione di qualche membro non influisce sul conteggio dei voti. Le deliberazioni sono appositamente verbalizzate e depositate agli atti della scuola.
Si sottolinea che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

ART. 8B - SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA (in riferimento al Regolamento di Istituto)

1. L'organo di garanzia interno alla scuola è composto dal dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, un docente designato dal C.I. due genitori eletti dai genitori.
2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni, da parte dei genitori all'organo di garanzia interno che decide in via definitiva.
3. La convocazione dell'organo di garanzia spetta al presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta.
4. Per validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente dell'organo di garanzia, per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
5. Ciascun membro dell'organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. L'organo di garanzia è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari.
7. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il presidente dell'organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'organo in tempo utile per l'assunzione delle decisioni in merito al ricorso stesso.
8. Il presidente in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
9. L'esito dei ricorsi va comunicato per iscritto all'interessato.

ART. 9 - PROCEDURE DI ELABORAZIONE CONDIVISA E SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ

È il Patto di Corresponsabilità un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del Regolamento d'istituto,

introdotto dal D.P.R. 235/2007, che le famiglie condividono e sottoscrivono all'atto dell'iscrizione.
Non viene mai comunque dimenticata la funzione educativa della sanzione disciplinare che, quindi, deve essere preferibilmente affiancata da misure di carattere riparativo attraverso le quali rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2).
Il Regolamento d'Istituto, dunque, è bene individui sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità (es.: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.). Tali misure possono configurarsi non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
Nell'applicazione delle sanzioni, ad ogni buon conto, la Scuola dovrà ispirarsi al principio di gradualità. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art.4, c. 5).
Se il fatto che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale il Dirigente è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 c.p.

ART. 10 - DISPOSIZIONE FINALE

Il presente regolamento è adottato o modificato, previa consultazione del Collegio Docenti, con delibera del Consiglio di Istituto.

NOTE

1. Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
2. Regolamento interno di istituto previsto come allegato, del D. L.vo 297/94 e dall' art. 1 comma 3 della DIR. 254 del 21 luglio 1995 relativa alla Carta dei Servizi scolastici.
3. Il comportamento colposo sussiste quando, pur non volendo causare un danno, lo si provoca a causa di un comportamento negligente.
4. Il comportamento doloso si ravvisa quando il soggetto compie il fatto coscientemente e volutamente.